



CAMERA  
ARBITRALE  
MILANO



UNIVERSITÀ  
CARLO  
CATTANEO

# ARBITRATO E RISERVATEZZA

*Linee guida per la pubblicazione in forma  
anonima dei lodi arbitrali*

*a cura di*

ALBERTO MALATESTA E RINALDO SALI

CEDAM

# LA RISERVATEZZA NEL REGOLAMENTO ARBITRALE DELLA CAMERA ARBITRALE DI MILANO<sup>1</sup>

*Benedetta Coppo*<sup>2</sup>

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La portata dell'obbligo di riservatezza dell'art. 8.1. – 3. Riservatezza *versus* trasparenza: l'apertura del nuovo art. 8.2. – 4. Conclusioni.

## 1. Introduzione

Il Regolamento Arbitrale (di seguito "Regolamento")<sup>3</sup> della Camera Arbitrale di Milano (di seguito "CAM") è entrato in vigore il 1° gennaio 2010. La revisione del Regolamento interviene a distanza di sei anni dalla precedente versione, tiene conto delle modifiche legislative introdotte nel 2006<sup>4</sup>, nonché della prassi acquisita dall'Istituzione in forza del crescente carico di casi amministrati, e rappresenta la *mise à jour* di un modello le cui linee essenziali sono state confermate. In questo quadro, alcune disposizioni più di altre sono state oggetto di sostanziale riforma e, tra queste in particolare, l'art. 8 in tema di riservatezza<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> L'autrice dedica il presente scritto a Giorgio Schiavoni, con cui ha avuto il privilegio di viaggiare lungo i temi dell'arbitrato verso un'amicizia.

<sup>2</sup> Responsabile del Servizio di Arbitrato della Camera Arbitrale di Milano. Benedetta Coppo ha partecipato ai lavori di revisione del nuovo Regolamento Arbitrale della Camera quale funzionario della Segreteria Generale. Le opinioni qui espresse sono dell'autrice soltanto, non rappresentano la posizione ufficiale della Camera, né posso dirsi in alcun modo vincolanti per quest'ultima.

<sup>3</sup> Il nuovo Regolamento è consultabile sul sito [www.camera-arbitrale.com](http://www.camera-arbitrale.com).

<sup>4</sup> D. lgs. N. 40 del 2 febbraio 2006.

<sup>5</sup> La disposizione intitolata alla riservatezza conserva nella nuova versione del Regolamento la stessa numerazione del precedente, la cui previsione dispone-

Il nuovo art. 8 "Riservatezza" si compone di due commi e prevede quanto segue:

1. *La Camera Arbitrale, le parti, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a osservare la riservatezza del procedimento e del lodo, fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo per la tutela di un proprio diritto.*

2. *A fini di studio, la Camera Arbitrale può curare la pubblicazione in forma anonima dei lodi, salva l'indicazione contraria anche di una sola delle parti manifestata nel corso del procedimento.*

## 2. La portata dell'obbligo di riservatezza dell'art. 8.1

La revisione del Regolamento milanese del 2010, nel primo comma della norma in esame, afferma il dovere di riservatezza in arbitrato, esplicitando la natura privatistica dell'istituto e, rispetto alla precedente versione, ha incluso espressamente le parti tra i soggetti che ne sono vincolati.

Il Regolamento riconosce così la riservatezza tra le caratteristiche proprie dell'arbitrato commerciale<sup>6</sup> e, a tale proposito, chiarisce il contenuto dell'intesa negoziale delle parti che scelgono l'arbitrato amministrato CAM. Nel corso dei lavori di revisione si è ritenuto di chiarire l'obbligo per le parti di considerare l'arbitrato una via riservata per la risoluzione delle controversie, anziché assumere che il dovere di riservatezza sia implicito nell'arbitrato commerciale. L'arbitrato è tradizionalmente scelto dagli operatori del mercato quale strumento per risolvere le liti e rappresenta una forma di giustizia *privata* che è *riservata* a coloro che soggiacciono alla portata della convenzione arbitrale, vale a dire l'atto negoziale da cui l'arbitrato trae origine

---

va: "1. *La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.* 2. *Il lodo può essere pubblicato solo se le parti abbiano autorizzato per iscritto la Camera Arbitrale.*"

<sup>6</sup> Il presente scritto investe il dovere di riservatezza concernente, infatti, l'arbitrato "commerciale", sia domestico sia internazionale, mentre esula da considerazioni differenti che caratterizzano, ad esempio, l'arbitrato in materia di investimenti regolato dalla Convenzione di Washington del 1965, istitutiva di uno specifico modello di arbitrato amministrato dall'International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID ([www.worldbank.org/icsid](http://www.worldbank.org/icsid)).

tra le parti<sup>7</sup>. Tuttavia, l'assenza di una specifica normativa in merito quanto all'ordinamento italiano<sup>8</sup>, così come di altri Paesi<sup>9</sup>, nonché l'oscillante evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato la scena internazionale a partire da metà degli anni '90 con il caso *Esso/Plowman* sino a oggi, accompagnata da un

<sup>7</sup> Una ricerca empirica dal titolo "2006 International Arbitration Study: Corporate Attitudes and Practices" (disponibile sul sito <http://www.arbitrationonline.org/research/Corpattitempirical/index.html>, ultimo accesso 9 agosto 2010) è stata condotta dalla School of International Arbitration della Queen Mary University di Londra insieme alla PricewaterhouseCoopers LLP e, pubblicata nel 2006, ha rivelato che la riservatezza è tra i principali vantaggi per cui le parti scelgono l'arbitrato (p. 6: "International arbitration is considered by many as an effective way to keep business practices, trade secrets, industrial processes, intellectual property, as well as proceedings with a possible negative impact to the brand, private."). D'altro canto, nello "International Arbitration Study 2010" condotto dalla stessa School of International Arbitration di Londra (disponibile sul sito <http://www.arbitrationonline.org/research/2010/index.html> ultima visita 27 dicembre 2010) rileva un mutamento di tendenza evidenziando che la riservatezza è un elemento importante ma non essenziale nella scelta di ricorrere all'arbitrato, e al contempo sottolinea che il 50% degli intervistati crede erroneamente che l'arbitrato sia di per sé una procedura riservata (pag. 29: "The responses indicate that confidentiality is important to users of arbitration, but it is not the essential reason for recourse to arbitration. 50% of respondents erroneously believe that arbitration is confidential even where there is no specific clause to that effect in the arbitration rules adopted or the arbitration agreement and 12% did not know whether arbitration is confidential in these circumstances.") Sulla natura intrinsecamente riservata dell'arbitrato si veda in particolare Lazareff, S., *Confidentiality and Arbitration: Theoretical and Philosophical Reflections*, in "ICC Special Supplement", 2009, 81.

<sup>8</sup> Borghesi, D., *Arbitro e confidenzialità* in Rubino Sammartano, M. (opera a cura di), "Arbitrato, ADR, Conciliazione", Zanichelli, Bologna, 2009, 63-74.

<sup>9</sup> Per una ricognizione esaustiva sulla riservatezza si veda il report elaborato dall'International Law Association ([www.ila-hq.org](http://www.ila-hq.org)) per la Conferenza de L'Aia 2010 "Confidentiality in International Commercial Arbitration". Sinteticamente, nessuna menzione del dovere di riservatezza è contenuto nelle principali legislazioni nazionali in tema di arbitrato, né nella Legge Modello UNCITRAL. Fanno eccezione, ad esempio, la Nuova Zelanda, il cui *Arbitration Act* del 1996 (Section 14 e successivi Section 14-A - 14-I) articola compiutamente il principio di confidenzialità in arbitrato (reperibile in <http://www.legislation.govt.nz/act/public/1996/0099/latest/DLM403277.html> ultima visita 24 giugno 2010), e la Spagna, dove la legge n. 60 del 2003 (art. 24.2) vincola espressamente parti, arbitri ed eventuale istituzione arbitrale al dovere di riservatezza (disponibile in <http://www.madridarbitraje.com/en/documentacion> ultima visita 24 giugno 2010).

accesso dibattito dottrinale ancora in profluvio produttivo<sup>10</sup>, hanno indotto la CAM a maturare l'esigenza di inserire nel nuovo

<sup>10</sup> In estrema sintesi, per quanto concerne la posizione della giurisprudenza internazionale, si distingue tra Paesi quali Inghilterra e Francia da un lato, dove l'obbligazione di confidenzialità è ritenuta implicita in arbitrato, e altri quali Stati Uniti e Svezia dall'altro, in cui si richiede, invece, che detta obbligazione sia espressamente prevista dalle parti, e ancora l'Australia, ove, pur riconoscendo la natura riservata propria dell'arbitrato, se ne enucleano limiti e eccezioni. Sul tema, a partire dal caso *Esso/Plowman* del 1995 della Corte Suprema australiana, si veda la seguente bibliografia essenziale Aboul-Enein, M., *The need for Establishing a Perfect Balance between confidentiality and Transparency in Commercial Arbitration* in "Stockholm International Arbitration Review", 2007, 2, 25-37; Carlevaris, A., *La riservatezza dei lavori della Corte* in Briguglio, A., Salvaneschi, L. (opera a cura di), "Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale", Giuffrè, Milano, 2005, 603-605; Collins, M., *Privacy and Confidentiality in arbitration proceedings*, in "Arbitration International", 1995, 3, 321-336; Delvolvé, J. L., *Vraies et fautes confidences, ou les petits et les grands secrets de l'arbitrage*, in "Revue de l'arbitrage", 1996, 3, 373-392; Fortier, Y., *The Occasionally Unwarranted Assumption of Confidentiality*, in "Arbitration International", 1999, 2, 131-140; Laudisia, L., *Arbitrato e riservatezza*, in "Rivista dell'arbitrato", 2004, 1, 23-38; Loquin, E., *Les obligations de confidentialité dans l'arbitrage*, in "Revue de l'arbitrage", 2006, 2, 323-352; Mistelis, L., *Confidentiality and Third Party Participation*, in "Arbitration International", 2005, 2, 211-231; Müller, C., *La confidentialité en arbitrage commercial international: un trompe-l'œil? On est souvent satisfait d'être trompé par soi-même*, in "ASA Bulletin", 2005, 2, 216-240; Neill, P., *Confidentiality in Arbitration*, in "Arbitration International", 1996, 3, 287-318; Paulsson, J., Rawding, N., *The Trouble with Confidentiality*, in "ICC Bulletin", 1994, 5, 48-59; Raymond, A., *Confidentiality in a Forum of Last Resort: Is the Use of Confidential Arbitration a Good Idea for Business and Society?*, in "The American Review of International Arbitration", 2005, 3-4, 479-514; Smit, H., *Confidentiality in Arbitration*, in "Arbitration International", 1995, 3, 337-340; Tweeddale, A., *Confidentiality in Arbitration and Public Interest Exception*, in "Arbitration International", 2004, 4, 59-69; Young, M., Shore, L., *Confidentiality of Court Proceedings related to an Arbitration – Comments on City of Moscow v. Bankers Trust Co Company*, in "ASA Bulletin", 2004, 3, 628-639. Tali riferimenti sono tratti da Coppo, B., *Riservatezza vs. trasparenza nell'arbitrato internazionale e nei lavori di revisione del regolamento UNCITRAL. La posizione del Club of arbitrators di Milano*, in "Arbitraje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones", 2008, 2, 607, nota n. 5, cui potranno aggiungersi: Dimolitsa, A., *Institutional Rules and National Regimes Relating to the Obligation of Confidentiality on Parties in Arbitration*, in "ICC Special Supplement", 2009, 5-22; Lazareff, S., *op. cit.*, 81-93; Leon, B., McDougall, A., *Confidentiality when Arbitration Goes to Court: A Recent Canadian Court Decision Supports Confidentiality*, in "News and Notes from the Institute for Transnational Arbitration", 2010, 1-2, 6-7; Noussia, K., *Confidentiality in International Commer-*

Regolamento un'esplicita precisazione. Pertanto, scegliendo oggi l'arbitrato CAM, le parti assumono negoziabilmente un obbligo di riservatezza<sup>11</sup>.

Ponendo in rapporto l'art. 8.1 con l'art. 2.1 del Regolamento, relativo alle norme applicabili al procedimento, è da intendersi, peraltro, quella in esame, come una disposizione derogabile dalla concorde volontà delle parti. Infatti, l'art. 2.1, delineando nella versione del 2010 la gerarchia delle fonti che reggono il procedimento arbitrale, prevede che lo stesso sia retto dal Regolamento e dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale in quanto compatibili con il Regolamento medesimo<sup>12</sup>. Non si vede come la

---

*cial Arbitration. A Comparative Analysis of the Position under English, US, German and French Law*, Springer, Hamburg, 2010; Rogers, C. A., *Transparency in International Commercial Arbitration*, in "The University of Kansas Law Review", 2006, 5, 1301-1337.

<sup>11</sup> La prevalente dottrina citata nella nota precedente è concorde nel ritenere che le parti, ove siano interessate a preservare la riservatezza dell'arbitrato, debbano curarsene al momento della redazione dell'accordo arbitrale, inserendo una specifica previsione sul punto o delegandone il compito all'istituzione il cui regolamento abbiano in detto accordo richiamato. Si vedano in proposito le "Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses" redatte dall'*International Bar Association* e pubblicate sul sito [http://www.ibanet.org/LPD/Dispute\\_Resolution\\_Section/Arbitration/Default.aspx](http://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx) [final draft, 9 May 2009, ultima visita del 3 agosto 2010], p. 12. Si apprezzi come la scelta negoziale delle parti possa intervenire altresì stabilendo che, in base al principio di autonomia, la clausola compromissoria sia soggetta a una specifica legge che così disponga, in ipotesi anche diversa da quella della sede dell'arbitrato. Sul punto si veda Poudret, J.-F., Besson, S., *Comparative Law of International Arbitration*, 2 ed., Sweet and Maxwell, Londra, 2007, 317.

<sup>12</sup> La nuova versione dell'art. 2.1 del Regolamento supera il precedente rapporto di subordinazione enunciato dal Regolamento del 2004 e pone sullo stesso piano la volontà delle parti e il Regolamento, che le medesime hanno voluto applicabile al caso concreto, anche per il caso in cui detta volontà sia stata espressa altrove, ad esempio, nella convenzione arbitrale o negli atti introduttivi del procedimento, purché in un momento anteriore alla costituzione degli arbitri. L'articolo in questione confina l'accordo tra le parti sulle regole del procedimento a un momento anteriore alla costituzione del Tribunale Arbitrale, in via non dissimile dalla lettera dell'art. 816-bis c.p.c., che pone quale termine "l'avvio del giudizio arbitrale". Detto limite, nello spirito del Regolamento, è finalizzato ad ancorare l'accettazione degli arbitri a un corpo di regole predefinite, a garanzia della certezza dei termini del mandato che questi assumono. Si osservi per inciso come eventuali regole concordate stabilite dalle parti in un momento successivo alla costituzione del Tribunale Arbitrale varranno senz'altro a disciplinare il procedimento, ma potranno al contempo

diversa e concorde volontà delle parti rispetto al contenuto del primo comma dell'art. 8 possa contrastare con alcun principio sotteso al Regolamento e all'amministrazione della CAM, pertanto se ne desume la compatibilità e si considera la norma derogabile, anche carente un'espressa previsione che rimetta letteralmente all'accordo delle parti una scelta difforme<sup>13</sup>.

La disposizione in esame conferma che il medesimo obbligo grava altresì su Istituzione, arbitri e consulenti tecnici. L'indicazione chiarisce per arbitri e consulenti i termini contrattuali in base ai quali gli stessi accettano di svolgere il rispettivo mandato, e per l'Istituzione rappresenta una delle condizioni secondo le quali la stessa offre il servizio di amministrazione<sup>14</sup>. La precisazione, già presente nella precedente versione del Regolamento, si rende necessaria dal momento che la natura privatistica dell'arbitrato, se poteva far considerare immanente l'obbligazione di riservatezza tra le parti, altrettanto chiaramente tendeva a escludere dalla portata di detto dovere implicito i soggetti che non risultassero sottoscrittori della convenzione arbitrale.

Il Regolamento ha, inoltre, riformulato in senso ampio la portata oggettiva dell'obbligo di riservatezza, omettendo di indicare restrittivamente che siano notizie o informazioni a essere riservate, come avveniva nella precedente edizione, bensì riferendosi più generalmente al procedimento e, in particolare, al lodo. Con "procedimento" si è inteso introdurre un termine atto a ricomprendere memorie, verbali d'udienze e ordinanze, oltre che informazioni o notizie relative al caso concreto. Ritiene chi scrive che la formula ricomprenda l'esistenza stessa del procedimento.

Durante i lavori di revisione, la CAM si è interrogata circa l'opportunità di dare atto delle possibili eccezioni al dovere di

---

eventualmente rappresentare per l'arbitro giusta causa per rimettere il mandato.

<sup>13</sup> Si veda diversamente, ad esempio, l'espressione "Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale" utilizzata dall'art. 15.2 del Regolamento per la nomina degli arbitri in caso di pluralità di parti.

<sup>14</sup> Sulla natura del rapporto tra parti e istituzione arbitrale si veda Azzali, S., *Art. 832 Rinvio a regolamenti arbitrali*, in Benedettelli, M., Consolo, C., Radicati di Brozolo, L. (opera diretta da), "Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale", Cedam, Padova, 2010, 377.

riservatezza così statuito. Nel corso dei lavori di revisione, riconosciuto che il generale dovere di riservatezza non sia assoluto e possa subire eccezioni<sup>15</sup>, non si è, tuttavia, trovato unanime intendimento su di un elenco esaustivo delle possibili eccezioni, e si è così inserita una disposizione di generale apertura attraverso l'inciso "fatta salva la necessità di avvalersi di quest'ultimo [n.d.r. il lodo] per la tutela di un proprio diritto". Infatti, si è riconosciuto che eventuali diverse disposizioni legislative applicabili al caso concreto, così come principi di ordine pubblico, prevarrebbero in ogni caso sulla lettera del Regolamento, e si è scelto di non darne ridondante atto nella formulazione del primo comma, in considerazione dell'impossibilità di offrirne un'enumerazione completa. La stessa previsione che la parte divulghi il lodo per tutelare un proprio diritto potrebbe assumersi pleonastica ma, nella formulazione della norma in esame, è tesa a bilanciare la portata negoziale dell'obbligazione che le parti assumono, richiamandone i limiti all'attenzione delle stesse. Detta espressione concerne, ad esempio, l'esecuzione del lodo (art. 825 c.p.c) o l'impugnazione (art. 828 c.p.c), nonché, a seguito della riforma del 2006, la disciplina dell'intervento di terzi (art. 816-*quinquies*). Il caso è riferibile, inoltre, a ipotesi in cui entri in gioco un interesse pubblico<sup>16</sup>, come pure alle ipotesi di trascrizione della domanda di arbitrato (artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 c.c.), o al caso dell'arbitrato c.d. societario, retto dal decreto legislativo n. 5 del 2003, dove il legislatore (art. 35.1) impone il deposito della domanda di arbitrato, proposta dalla società o nei suoi confronti, presso il registro delle imprese come forma di pubblicità-notizia rispondente al superiore interesse dell'accessibilità da parte dei soci.

Nell'elaborazione del nuovo primo comma dell'art. 8, la CAM ha preso in esame i regolamenti delle principali istituzioni arbitrali, proponendosi di assumere una formula chiara e sinteti-

---

<sup>15</sup> Born, G. B., *International Commercial Arbitration*, Wolters Kluwer, New York, 2009, 2285: "The existence of these exceptions to the presumptive confidentiality of arbitral proceedings and awards is not inconsistent with the existence of the basic presumption of confidentiality of international arbitral proceedings."

<sup>16</sup> Sotteso alla vicenda *Esso/Plowman* della *High Court* australiana del 7 aprile 1995, di cui alla nota n. 10, diffusamente trattata da molteplici autori nel fascicolo n. 3 del 1995 di "Arbitration International".

ca, in linea con il linguaggio del nuovo Regolamento. Verranno qui esaminati in particolare i regolamenti ICC e LCIA, in quanto strumenti di costante confronto durante i lavori di revisione del nuovo Regolamento CAM, e si darà altresì atto di ulteriori realtà<sup>17</sup>. Lo scenario su cui è intervenuta la modifica dell'art. 8.1 CAM è caratterizzato da un numero considerevole di regolamenti che disciplinano alcuni aspetti specifici dell'arbitrato interessati dalla riservatezza (es. la conduzione delle udienze arbitrali), mentre meno generale è la statuizione di un principio generale.

Il Regolamento della Camera di Commercio Internazionale (ICC) in vigore dal 1° gennaio 1998<sup>18</sup> non esplicita un generale vincolo di riservatezza per alcuno dei soggetti coinvolti in arbitrato, bensì rimette (art. 20.7) agli arbitri l'eventuale (*The Arbitral Tribunal may [...]*) assunzione di misure atte a proteggere informazioni riservate, e altresì esclude (art. 21.3) che terzi possano partecipare alle udienze, salvo su autorizzazione delle parti e degli arbitri. Si consideri come il Regolamento ICC sia di poco successivo al già citato caso *Esso/Plowman*<sup>19</sup> e, pertanto, non esplicitando una generale obbligazione di riservatezza, rispecchi in un certo qual modo le incertezze della scena internazionale rispetto al momento storico in cui è stato varato. Diversamente dal sistema ICC, la CAM ha ritenuto, come detto sopra, di esplicitare l'obbligazione di riservatezza, la cui portata, reputa chi scrive, giunge a garantire la *privacy* delle udienze arbitrali, anche considerando che in nessun articolo del Regolamento CAM è dato rilevare un intento contrario al principio generale di riservatezza delle udienze arbitrali. Infatti, se parte della dottrina ritiene che il dovere di riservatezza in arbitrato discenda dalla *privacy* delle udienze arbitrali e del procedimento in gene-

<sup>17</sup> L'analisi di altri regolamenti arbitrali non comprende il regolamento del World Intellectual Property Organization - Arbitration and Mediation Centre - WIPO ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)) che pure detta una disciplina specifica in tema di riservatezza (artt. 73-76) dal momento che si tratta di una istituzione con competenza per materia (c.d. camere settoriali, Azzali, S., *op. cit.*, 371), diversamente dalla competenza generale della CAM, affrontando quindi specificamente esigenze di settore.

<sup>18</sup> Cfr. Dimolitsa, A., *op. cit.*, 6-7; Derains, Y., Schwartz, E., *A Guide to the ICC Rules of Arbitration*, 2 ed., Kluwer Law International, The Hague, 2005, 284-287, 289-291.

<sup>19</sup> Si vedano le note nn. 10 e 15.

rare, che verrebbe diversamente a perdere di significato, altri sostengono che il fatto che le udienze arbitrali non siano pubbliche non determini automaticamente la natura riservata dell'arbitrato<sup>20</sup>. Parallelamente i regolamenti arbitrali, tra cui spicca per autorevolezza e tradizione quello ICC, mentre prevedono che le udienze si tengano a porte chiuse, tendenzialmente tacciono circa un generale dovere di riservatezza dell'arbitrato<sup>21</sup>. Tuttavia, se dal fatto che le udienze non siano aperte al pubblico non può derivarsi alcun principio generale, è invece affermabile l'inverso, per cui dall'aver previsto come generale il dovere di riservatezza in arbitrato (art. 8.1 Regolamento CAM) può farsi discendere che i terzi sono *a priori* esclusi dalla partecipazione alle udienze. Inoltre, il nuovo Regolamento di Milano non attribuisce una specifica facoltà degli arbitri di porre in essere una qualche forma di protezione della riservatezza delle udienze, analogamente a quanto disposto dall'art. 20.7 del Regolamento ICC, ma può peraltro ritenersi che detta facoltà sia ascrivibile ai generali poteri degli arbitri di conduzione del procedimento, anche in assenza di un riferimento regolamentare.

Il Regolamento del 1998 della London Court of International Arbitration (LCIA), pone con l'art. 30.1<sup>22</sup> una generale obbligazione di riservatezza anche sulle parti, salvo diverso accor-

<sup>20</sup> Sulla differenza tra *privacy* e *confidentiality* si veda Born, G. B., *op. cit.*, 2251-2252, dove l'autore impiega il primo termine per escludere i terzi da qualunque interferenza nel procedimento arbitrale (ad es. dall'accesso alle udienze), mentre il secondo per sancire l'assunta obbligazione delle parti a non divulgare a terzi informazioni riguardanti l'arbitrato.

<sup>21</sup> Sul punto Lazareff, S., *op. cit.*, 84.

<sup>22</sup> Consultabile al sito [www.lcia.org](http://www.lcia.org). Sull'art. 30 LCIA si veda Turner, P., Mohtashami, R., *A Guide to the LCIA Arbitration Rules*, Oxford University Press, New York, 2009, § 9.01-9.29. L'art. 30 prevede: "1 Unless the parties expressly agree in writing to the contrary, the parties undertake as a general principle to keep confidential all awards in their arbitration, together with all materials in the proceedings created for the purpose of the arbitration and all other documents produced by another party in the proceedings not otherwise in the public domain - save and to the extent that disclosure may be required of a party by legal duty, to protect or pursue a legal right or to enforce or challenge an award in bona fide legal proceedings before a state court or other judicial authority. 2 The deliberations of the Arbitral Tribunal are likewise confidential to its members, save and to the extent that disclosure of an arbitrator's refusal to participate in the arbitration is required of the other members of the Arbitral Tribunal under Articles 10, 12 and 26. [...]".

do delle stesse. Diversamente dal Regolamento ICC, pure del 1998, il Regolamento LCIA sembra porsi a baluardo della riservatezza quale principio dell'arbitrato. Il diverso approccio tra i due regolamenti coevi rispecchia, ad avviso di chi scrive, una diversa reazione al dibattito della metà degli anni '90: da un lato, l'ICC non enuncia un generale dovere di riservatezza stante la portata internazionale dei casi che amministra alla luce delle emergenti incertezze nel panorama giurisprudenziale, mentre l'LCIA esplicita detto dovere riflettendo la posizione dell'ordinamento inglese nel cui contesto direttamente opera<sup>23</sup>. La stessa LCIA, riconoscendo nel 1998 che la giurisprudenza altrove poneva in serio dubbio l'esistenza di un principio implicito di riservatezza in arbitrato, decideva di esplicitare l'obbligo per le parti di mantenere riservati i lodi, il materiale procedimentale e tutti gli ulteriori documenti prodotti nel procedimento non altrimenti di pubblico dominio. Come visto, il Regolamento CAM, che condivide con l'LCIA l'esplicazione dell'obbligo, ne riconduce la portata a formule più ampie. Inoltre, il Regolamento LCIA (art. 30.1) definisce un elenco di possibili eccezioni al dovere di riservatezza in caso la parte ne prescindia per un obbligo giuridico, per tutelare o esercitare un diritto, per eseguire od opporsi a un lodo. Rispetto a questa formulazione, si è visto come la CAM nel 2010 abbia di nuovo scelto espressioni ancor più generali. Il Regolamento LCIA prosegue (art. 30.2) sancendo il principio della riservatezza delle deliberazioni del Tribunale Arbitrale, di cui né il Regolamento ICC né quello CAM fanno espressa menzione, fermo restando l'obbligo implicito per gli arbitri della segretezza delle decisioni assunte in camera di consiglio. Inoltre, il Regolamento LCIA prevede espressamente che le udienze arbitrali si tengano a porte chiuse (art. 19.4), salvo che le parti non si siano diversamente accordate per iscritto o il Tribunale Arbitrale non abbia disposto altrimenti.

L'American Arbitration Association (AAA), presso la quale è in vigore il Regolamento di arbitrato internazionale del 2009 dell'International Centre for Dispute Resolution (ICDR)

---

<sup>23</sup> La giurisprudenza inglese, infatti, riconosce il dovere di riservatezza come immanente all'arbitrato, si veda la nota n. 9 per succinti riferimenti, nonché Turner, P., Mohtashami, R., *op. cit.*, § 9.08.

<sup>24</sup>, prevede che (art. 34) l'obbligo di riservatezza gravi sugli arbitri e sul funzionario incaricato dell'amministrazione, e copra le informazioni divulgate nel corso del procedimento dalle parti e dai testimoni, così come qualunque elemento relativo all'arbitrato, nonché il lodo. La stessa disposizione fa salvo il diverso accordo delle parti o eventuali prescrizioni della legge applicabile. Inoltre, anche il Regolamento ICDR (art. 20.4) stabilisce che le udienze arbitrali si tengano a porte chiuse, salvo il caso in cui le parti abbiano raggiunto un accordo contrario, oppure la legge preveda diversamente.

Il Regolamento per arbitrato internazionale del 2004 delle Camere di Commercio svizzere (Swiss Rules)<sup>25</sup> sancisce (art. 43.1) il dovere per le parti di mantenere confidenziali i lodi, le ordinanze e i documenti prodotti dall'altra parte che non siano altrimenti di dominio pubblico, salvo l'accordo contrario delle parti. Anche in questo caso, il Regolamento detta le eccezioni all'obbligazione statutaria, riferendosi ai casi in cui viga un obbligo legislativo, o nel caso in cui la parte debba proteggere o far valere un diritto previsto dalla legge, far eseguire o ricorrere contro un lodo davanti a un'autorità giudiziaria. La stessa norma estende l'obbligazione di confidenzialità ad arbitri, CTU, segretario del tribunale e Istituzione. Il Regolamento sancisce, altresì, che le deliberazioni del Tribunale Arbitrale siano confidenziali (art. 43.2), e che, salvo diverso accordo delle parti, le udienze arbitrali si tengano in via riservata (art. 25.4).

Il Regolamento dello Stockholm Arbitration Institute (SCC)<sup>26</sup> aggiornato al 2010 sancisce (art. 46) che, nel silenzio delle parti, l'Istituzione e il Tribunale Arbitrale sono tenuti a mantenere genericamente riservato l'arbitrato e il lodo, pur prevedendo (art. 27.3) che le udienze arbitrali si tengano a porte chiuse, salvo diverso accordo delle parti.

Il Regolamento del 2006 del Vienna International Arbitration Centre, istituito presso la Camera di Commercio Federale austriaca (VIAC)<sup>27</sup> prevede che i membri del *Board* dell'Istituzione (art. 3.6), il Segretario Generale (art. 5.3) e gli arbitri (art.

<sup>24</sup> Consultabile al sito [www.adr.org](http://www.adr.org) (ultima visita 2 agosto 2010).

<sup>25</sup> Consultabile al sito [www.sccam.org](http://www.sccam.org) (ultima visita 2 agosto 2010).

<sup>26</sup> Consultabile al sito [www.sccinstitute.com](http://www.sccinstitute.com) (ultima visita 13 agosto 2010).

<sup>27</sup> Consultabile al sito <http://wko.at/arbitration> (ultima visita 13 agosto 2010).

7.4) siano tenuti a mantenere riservata ogni informazione relativa ai casi amministrati, nonché che le udienze siano riservate (art. 24.4).

Infine, l'Istituto Arbitrale tedesco (DIS)<sup>28</sup>, con il Regolamento del 1998 (art. 43.1), ha posto un obbligo di riservatezza su parti, arbitri e sulla Segreteria del DIS, che si estende anche a coloro che agiscono in arbitrato per conto dei medesimi.

Il nuovo Regolamento UNCITRAL<sup>29</sup>, dopo l'accesso dibattito<sup>30</sup> che ha caratterizzato i lavori di revisione sulle differenze tra arbitrato commerciale e arbitrato di investimento, non contiene una regola che imponga la riservatezza dell'arbitrato. Tuttavia, il nuovo Regolamento (art. 34.5) prevede espressamente che il lodo possa essere pubblicamente utilizzato dalla parte in ragione di un dovere legale, oppure per proteggere o tutelare un proprio diritto, o ancora in relazione a procedimenti legali davanti a un giudice statale o ad altra competente autorità. Inoltre, il Regolamento UNCITRAL (art. 28.3) prevede che le udienze si tengano a porte chiuse, salvo diverso accordo tra le parti.

### 3. Riservatezza *versus* trasparenza: l'apertura del nuovo art. 8.2

Significativa appare l'apertura operata con l'attuale previsione dell'art. 8.2 del Regolamento per cui la CAM, a fini di studio, può curare la pubblicazione del lodo in forma anonima salvo diniego espresso di una delle parti interessate, attraverso un meccanismo di c.d. "*opt-out*", manifestato nel corso del procedimento arbitrale. L'inversione di rotta rispetto al precedente Regolamento, laddove si prevedeva che la CAM potesse pubblicare il lodo solo dietro autorizzazione scritta delle parti ("*opt-in*"), è radicale. Detta inversione è accompagnata dalla precisazione della nuova norma che la pubblicazione del lodo avviene in forma anonima. Inoltre, come già ricordato, la previsione in esame dispone che la pubblicazione in forma anonima non av-

<sup>28</sup> Consultabile al sito [www.dis-arb.de](http://www.dis-arb.de) (ultima visita 13 agosto 2010).

<sup>29</sup> Approvato dalla Commissione il 22 giugno 2009, disponibile in forma di pre-release del 12 luglio 2010, sul sito [www.uncitral.org](http://www.uncitral.org) (ultima visita 2 agosto 2010).

<sup>30</sup> Si veda nota n. 9, Coppo, B., *op. cit.*

venga ove anche una sola delle parti si opponga: la norma non richiede, quindi, che vi sia accordo di tutte le parti, bensì pone una soglia elevata di protezione del principio di riservatezza, che ciascuna parte potrà valutare nel singolo caso concreto, dopo il sorgere della controversia<sup>31</sup>.

Si apprezzi come, da un lato, il Regolamento abbia rafforzato le maglie del vincolo di riservatezza, riconoscendolo tra i principi stessi dell'arbitrato e tra le ragioni per le quali le parti scelgono l'istituto (comma 1), e, al contempo, abbia riconosciuto l'importanza dello sviluppo della casistica arbitrale per la diffusione della cultura dell'arbitrato, vale a dire la trasparenza del procedimento. In quest'ultima direzione la CAM interviene responsabilmente con la previsione del comma 2 dell'art. 8, riconoscendo il ruolo essenziale che le istituzioni arbitrali sono chiamate a rivestire per lo sviluppo dell'arbitrato, quale luogo privilegiato per la raccolta di prassi e precedenti<sup>32</sup>. L'obiettivo dell'Istituzione dovrebbe essere di costituire una casistica con cui contribuire alla diffusione dell'arbitrato e di offrire uno sviluppo di riferimenti giurisprudenziali atti ad ampliare il dibattito

<sup>31</sup> Born, G. B., *op. cit.*, 2287, dove l'autore suggerisce che tutte le principali istituzioni arbitrali pubblichino i lodi in forma anonima salvo il diverso accordo di entrambe le parti "[...] *absent joint objection by both parties*".

<sup>32</sup> Born, G. B., *Institutions Need to Publish Arbitrator Challenge Decisions*, in "Kluwer Arbitration Blog", 10 May 2010, [www.kluwerarbitration.com](http://www.kluwerarbitration.com) (ultima visita 26 luglio 2010). Inoltre, in occasione della conferenza "Italy and International arbitration: trends and opportunities", tenuta a Milano in data 1 luglio 2010 e co-organizzata dall'ICC e dalla CAM, il Prof. Avv. Juan Arme-sto Fernandez è intervenuto sul tema della trasparenza in arbitrato, presentando un distinguo tra l'arbitrato di investimento, che ha vissuto una rivoluzione verso la più completa trasparenza, rispetto all'arbitrato commerciale, nel quale l'assunto dovere di riservatezza non ha, fino ad oggi, offerto margine alcuno di mutamento ("*total secrecy*"). Il relatore ha sottolineato come quest'ultima situazione sia anacronistica e si imponga un'evoluzione che egli incentra sul ruolo delle istituzioni arbitrali che dovrebbero (1) pubblicare i lodi arbitrali, salva diversa indicazione delle parti [n.d.r. affermazione in linea con il nuovo art. 8.2 del Regolamento CAM], (2) eliminando i nomi delle parti ma non quelli degli arbitri. Secondo l'illustre relatore ciò (a) migliorerebbe la qualità dell'arbitrato dal momento che esporrebbe a critiche il contenuto e i tempi dell'operato degli arbitri ("*publicity is the soul of justice*"); (b) legittimerebbe l'istituto agli occhi di chi teme sia in mano di pochi arbitri che ne determinano le sorti ("*we have nothing to hide but we act as if there were*"), e (c) garantirebbe la prevedibilità del risultato dal momento che i lodi potrebbero essere utilizzati quali precedenti.

e l'analisi giuridica in arbitrato, così cooperando per migliorare le competenze di parti e arbitri, anche ai fini della prevedibilità del risultato finale<sup>33</sup>. Non a caso il comma 2 si apre delimitando i casi di intervento della CAM per la pubblicazione dei lodi in forma anonima a fini di studio, esulando quindi dal campo di applicazione della disposizione in esame la pubblicazione che avvenisse per ragioni non ascrivibili alla ricerca, all'approfondimento e alla divulgazione scientifica, attività queste riconducibili ai fini di studio. Peraltro, i fini perseguiti, e ora descritti, non necessitano la conoscenza dell'identità delle parti o della concreta vicenda contrattuale per essere raggiunti. Conseguentemente, la forma anonima della pubblicazione soddisfa sia le esigenze di riservatezza di determinate parti, sia i più generali interessi sottesi alla crescita della comunità arbitrale.

Ritiene chi scrive che i due commi avrebbero meritato autonoma rilevanza, in due distinti articoli, di cui il primo intitolato alla riservatezza e il secondo alla trasparenza. Questo avrebbe altresì consentito di delineare, agli occhi degli utenti del Regolamento, come chiaramente separati gli obiettivi perseguiti dalle due previsioni, solo apparentemente assimilabili, evitando così eventuali dubbi circa la tenuta del dovere di riservatezza.

In tale contesto si inserisce l'opera di ricerca condotta dall'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza e dalla CAM, finalizzata alla predisposizione di *Linee guida per la pubblicazione in forma anonima dei lodi arbitrali*. La CAM è, infatti, consapevole che, nella quasi totalità dei casi, non sia sufficiente eliminare i nomi delle parti per rendere un lodo non più riconoscibile, mentre siano necessari criteri di ben più approfondito livello e riletture articolate. Pertanto, il lavoro di ricerca è stato avviato anche per garantire la posizione delle parti, sotto un imprescindibile profilo scientifico, nel rendere in forma anonima i lodi arbitrali.

Le *Linee guida* ora citate dovrebbero, a parere di chi scrive, trovare una dimensione pratica nella singola istituzione. In particolare, richiedendo il processo per rendere il lodo in forma anonima la massima cautela, si ritiene che un'istituzione potrebbe considerare di adottare dette *Linee guida* formalmente e di

---

<sup>33</sup> Sul valore della trasparenza in arbitrato si veda, tra gli altri, Rogers, C.A., *op. cit.*, 1303, 1312.

elaborarne dei propri criteri attuativi. Un'istituzione, infatti, nel pubblicare in forma anonima il lodo, dovrebbe avere cura di preservare il proprio ruolo neutrale rispetto alle parti dell'arbitrato, e perseguire il fine di offrire agli operatori strumenti di lavoro per la crescita dell'intero sistema, senza che ciò avvenga a pregiudizio dell'equilibrio tra le parti della specifica controversia su cui il lodo è stato reso. Pertanto, un'istituzione potrebbe considerare con attenzione, in particolare, (a) il momento in cui pubblicare il lodo, tenendo conto in primo luogo di eventuali termini dettati dal regolamento stesso affinché il contenuto del lodo si cristallizzi. Il riferimento in questo caso è al termine per la correzione del lodo che, nel Regolamento CAM, è di 30 giorni dal ricevimento del lodo per proporre istanza di correzione<sup>34</sup>. Inoltre, si potrà tenere conto del termine che la legge processuale della sede dell'arbitrato fissa per l'impugnazione<sup>35</sup>. Il primo termine, infatti, definisce il contenuto del lodo, mentre il secondo ne fissa l'efficacia: il trascorrere di entrambi scongiura che la pubblicazione, se pure in forma anonima, possa in alcun modo ostacolare il fisiologico evolversi del caso concreto, oppure porre in posizione non equilibrata le parti. Mentre ciascuna istituzione avrà conoscenza certa dell'eventuale procedimento di correzione attivato davanti a sé, può accadere che nulla più l'istituzione sappia circa la sorte del lodo reso sotto i propri auspici e, pertanto, l'attendere che il termine per l'impugnazione spiri, consentirà di scongiurare che attività di qualsivoglia sorta e natura, ad esempio commenti dottrinali circa il lodo pubblicato pure in forma anonima, possano sbilanciare la posizione delle parti nella fase di impugnazione. Per fini analoghi, relativi questa volta al procedimento in corso, si potrà considerare di rendere in forma anonima ai fini della pubblicazione (b) i lodi finali, tralasciando quindi di occuparsi di quelli parziali o non definitivi fino a conclusione del procedimento. Ancora, un'istituzione potrebbe attuare un'ulteriore cautela (c) in caso pendano davanti a sé più procedimenti distinti ma collegati da profili soggettivi e/o oggettivi: in queste ipotesi la pubblicazione in forma anonima del primo lodo reso dovrebbe at-

<sup>34</sup> Art. 34 Regolamento CAM.

<sup>35</sup> Ove la sede dell'arbitrato sia in Italia, il riferimento sarà al termine di 90 giorni di cui all'art. 828 c.p.c..

tendere lo spirare del termine per l'impugnazione dell'ultimo. Così facendo l'istituzione conserverebbe il proprio ruolo terzo rispetto alle parti le cui posizioni non rischierebbero di patire, né di avvantaggiarsi, di alcuno sbilanciamento. Da ultimo, un'istituzione dovrebbe (d) farsi carico della raccolta del consenso delle parti alla pubblicazione del lodo in forma anonima in ragione del valore aggiunto che l'arbitrato amministrato rappresenta per le parti, che così affidano la conduzione del caso a un corpo di regole predeterminedare, applicate sotto gli auspici di un ente di loro fiducia; ogni istituzione dovrebbe, in altre parole, riconoscere come prevalente la conoscenza che le parti abbiano dell'attività condotta dall'istituzione stessa sul prodotto finale, vale a dire il lodo, seppure in forma anonima, prevedendo quindi che sia acquisito il loro consenso, il che potrà avvenire anche per rimando al contenuto del regolamento scelto, come nel caso dell'art. 8.1 di quello milanese.

Rilevante poi, per un'istituzione arbitrale, potrebbe altresì essere l'identificazione di eventuali criteri attraverso cui selezionare quali lodi pubblicare in forma anonima. Il tema è delicato poiché investe molteplici profili tra cui, in particolare, da un lato, il ruolo censorio dell'istituzione nella produzione giurisprudenziale e, dall'altro, gli elementi su cui si può basare la persuasione del precedente arbitrale. Quanto al primo aspetto, nel caso per esempio della CAM, la nuova formulazione del secondo comma dell'art. 8 consente ([...] *la Camera può* [...]) che l'Istituzione pubblichi i lodi resi, salvo che alcuna delle parti abbia manifestato volontà contraria. Il Regolamento ascrive dunque una facoltà all'Istituzione, prevedendo un margine di discrezionalità anziché preordinare automatismi. La norma, inoltre, offre un'unica indicazione dei criteri con cui la CAM esercita detta discrezionalità, prevedendo che la pubblicazione in forma anonima avvenga "a fini di studio", da cui si deduce che il contenuto del lodo dovrà rivestire un qualche interesse generalmente ascrivibile, appunto, allo studio, da intendersi ad esempio come apprendimento o ricerca. Ci si domanda innanzitutto se un'istituzione possa (o debba) assumere il potere di valutare la rilevanza di un lodo arbitrale e, ove il quesito avesse riscontro positivo, fino a che punto detto potere possa influenzare l'evolversi di una data giurisprudenza arbitrale, ovvero di un diverso orientamento. Agli occhi di chi un caso assume più rile-

vanza di un altro? Riveste maggiore forza persuasiva il precedente confermato in due o più lodi a prescindere da chi siano gli arbitri che quei lodi hanno sottoscritto, oppure l'unica decisione resa dal professionista riconosciuto come il maggior esperto di una data materia? Il tema è oggetto di ampia riflessione in dottrina<sup>36</sup>, soprattutto in ambito internazionale, e non si intende qui affrontarlo, bensì rilevare la centralità del ruolo che l'istituzione di fatto riveste nella costituzione della giurisprudenza arbitrale e nel costante afflusso di aggiornamento che la stessa, una volta avviata, richiama. L'esempio più illustre è offerto dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi che raccoglie e pubblica in forma anonima estratti dei propri lodi arbitrali sul *Bulletin*<sup>37</sup> e su altre pubblicazioni<sup>38</sup> dove affronta alcuni temi preordinati in vista dei quali, dunque, vengono filtrate le decisioni rese, con buona soddisfazione della comunità internazionale. Chi scrive ritiene opportuno che le istituzioni arbitrali si facciano carico di selezionare i lodi soggetti a pubblicazione (si ammetta che non tutti i lodi rivestono necessariamente un qualche interesse per altri se non le parti coinvolte), ma ritiene, al contempo, che ciascuna istituzione debba rendere noti i criteri attraverso cui conduce questa selezione. Quest'esigenza è tanto più avvertita nel caso della CAM in quanto azienda speciale della locale Camera

<sup>36</sup> Cfr. in particolare Mourre, A., *Arbitral Jurisprudence in International Commercial Arbitration: The Case for A Systematic Publication of Arbitral Awards in 10 Questions ...*, in "Kluwer Arbitration Blog", 10 May 2010, [www.kluwerarbitration.com](http://www.kluwerarbitration.com) dove l'autore sviscera queste e ulteriori problematiche, operando, ad esempio, un distinguo tra decisioni su questioni processuali, ove decisioni conformi assumono il rango di precedente tanto più ne aumenta il numero, e questioni di merito, in cui considerazioni analoghe tenderanno a valere nel caso in cui gli arbitri applichino principi transnazionali in assenza di un determinazione delle parti circa la legge sostanziale applicabile. Più diffusamente sul tema: Mourre, A., *Precedent and Confidentiality in International Commercial Arbitration. The Case for the Publication of Arbitral Awards*, in Gaillard, E., Banifatemi, Y. (a cura di), "Precedent in International Arbitration", Juris Publishing, New York, 2008, 39-65.

<sup>37</sup> <http://www.iccbooks.com/Product/CategoryInfo.aspx?cid=93> (ultima visita 24 giugno 2010).

<sup>38</sup> Si vedano Lew, J., Mistelis, L. A., Kröll, S., *Comparative International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, The Hague, 2003, 661, dove gli autori danno atto di come l'ICC pubblichi estratti dei lodi in forma senza il preventivo consenso delle parti. Sul punto, Derains, Y., Schwartz, E., *op. cit.*, 317, precisano che la prassi ICC è di non procedere alla pubblicazione ove una delle parti si opponga.

di Commercio, attraverso cui la stessa adempie alle funzioni di regolazione del mercato affidatele dal legislatore<sup>39</sup>, al fine di assicurare trasparenza non solo nel procedimento arbitrale ma anche nella formazione della conseguente giurisprudenza, che non potrà dirsi soggetta che a interessi ascrivibili al mercato.

Un tema rilevante, su cui potrebbero concentrarsi ulteriormente le riflessioni di un'istituzione arbitrale, concerne stabilire se la forma anonima in cui è pubblicato il lodo copra o meno i nomi degli arbitri<sup>40</sup>. La dottrina prevalente concorda sul fatto che i nomi degli arbitri vadano lasciati al fine di accrescerne la responsabilità, anche assistendo le parti a sceglierli al momento della nomina<sup>41</sup>, così contribuendo allo sviluppo della classe arbitrale e ad ampliare l'eco di giovani professionisti di livello. D'altra parte, ci si domanda se gli arbitri debbano prestare il proprio consenso a che i loro nomi restino conoscibili in un lodo pubblicato in forma anonima. Infatti, nel caso della CAM, gli arbitri accettano di svolgere l'incarico sulla base di un Regolamento che prevede che il lodo possa essere pubblicato in forma anonima salva obiezione di una parte. Il Regolamento pare dunque investire della problematica il solo rapporto pendente tra la CAM e le parti, senza nulla chiarire quanto alla posizione degli arbitri. Gli arbitri potranno, per ipotesi, attendersi che la versione in forma anonima del lodo renda irricognoscibili, non solo le parti e la vicenda contrattuale in arbitrato, ma altresì gli autori del lodo stesso. Si veda, ad esempio, l'impostazione del Regolamento LCIA<sup>42</sup>, che prevede che la pubblicazione del lodo (senza la precisazione che si tratti di una pubblicazione in forma anonima) possa avvenire solo con il consenso anche degli

<sup>39</sup> Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" e decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

<sup>40</sup> Si noti per inciso come, nella prassi della CAM, sia raro che gli arbitri facciano riferimento nei lodi ad altri precedenti arbitrali. In un caso CAM del 2009 gli arbitri hanno citato nella parte motiva del lodo relativa al merito due lodi arbitrali, indicati nel lodo stesso come non pubblicati, e per i quali si dava conto dei nomi dei componenti del Tribunale Arbitrale. Chi scrive si interroga circa la portata di detta citazione dal momento che le parti non potranno verificarne la fonte.

<sup>41</sup> Rogers, C. A., *op. cit.*, 1323.

<sup>42</sup> Si veda *infra*.

arbitri. Ove la CAM pubblichi un lodo sulla base del nuovo art. 8.2, si potrebbe intendere che la forma anonima sia da intendersi estesa anche al nome degli arbitri. Pertanto, ove l'Istituzione intenda invece pubblicare un lodo in forma anonima quanto alle parti, alla vicenda contrattuale e alla lite, ma lasciandone riconoscibili gli autori, dovrà, ad avviso di chi scrive, renderne gli arbitri edotti, ad esempio informandoli al momento dell'accettazione dell'incarico, piuttosto che attraverso la pubblicazione di un proprio indirizzo sistematico in tal senso in seno ai criteri attuativi delle *Linee guida* di cui sopra.

Un interrogativo potrebbe poi riguardare il fatto se, lasciando i nomi degli arbitri nei lodi pubblicati in forma anonima, non si corra il rischio di porre in essere dei potenziali conflitti di interesse tra arbitri che hanno già deciso su problematiche che si ripropongono in nuovi casi, per essersi gli stessi formati una sorta di pre-giudizio. Ci si chiede se l'arbitro, che sappia che un lodo da sé deciso è stato pubblicato riportandone il nome, non debba per questo integrare la propria dichiarazione di indipendenza (quando richiesta dalle regole applicabili) in relazione alla materia del contendere ove il caso ponga tematiche già trattate. D'altro canto, una delle ragioni per cui le parti scelgono l'arbitrato è proprio l'esperienza dei giudici privati nella materia del contendere e, inoltre, non possono ammettersi strumentalizzazioni, per fini dilatori, legate al singolo caso concreto a fronte di uno strumento di crescita, quale è la pubblicazione in forma anonima dei lodi, per l'arbitrato in sé, posto anche che un giudice statale non sarebbe ricusabile per ipotesi analoghe<sup>43</sup>. Pertanto, è da ritenersi che un'istanza di ricusazione fondata su questo motivo potrebbe essere respinta dall'istituzione arbitrale così come dal Presidente del Tribunale in base all'art. 815 c.p.c..

Nel prendere in esame altri regolamenti arbitrali, si potrà osservare come questi non intervengano se non raramente in tema di pubblicazione dei lodi, ovvero, diversamente dal Regolamento CAM, lo facciano in termini generali senza chiaramente ascrivere un ruolo nella pubblicazione all'ente amministrante.

---

<sup>43</sup> Il caso sarebbe, ovviamente, diverso se vertesse sulla medesima causa, si veda art. 51.4 c.p.c..

Il Regolamento ICC del 1998 (art. 28.2) non disciplina il tema della pubblicazione dei lodi arbitrati, ma precisa che solo le parti dell'arbitrato hanno accesso al lodo.

Il Regolamento LCIA (art. 30.3) stabilisce che né il lodo, né parte di esso siano pubblicati dall'LCIA senza il preventivo consenso scritto di tutte le parti e del Tribunale Arbitrale<sup>44</sup>. Il dettame regolamentare dell'LCIA richiama la precedente versione dell'art. 8.2 del Regolamento CAM (del 2004), con la significativa aggiunta che anche gli arbitri devono prestare il consenso a che il lodo venga pubblicato.

Diverso è l'approccio dell'AAA, presso la quale il richiamato Regolamento del 2009 dell'ICDR (art. 27.8) prevede che, salvo diverso accordo delle parti, l'ente amministrante possa pubblicare lodi, decisioni e ordinanze che siano resi in forma anonima o che siano stati resi pubblici nel corso della fase esecutiva o in altro modo. L'impostazione dell'ICDR è in linea con l'approccio del nuovo Regolamento CAM.

Le Swiss Rules (art. 43.3) stabiliscono le condizioni in base alle quali il lodo possa essere pubblicato integralmente, anziché in forma di estratto o riassunto, prevedendo (a) che sia presentata specifica richiesta alle Camere, (b) che la pubblicazione avvenga in forma anonima, e (c) che nessuna delle parti si opponga alla pubblicazione entro il termine all'uopo fissato dalle Camere. Sembra intendersi che non sia l'Istituzione a curarsi della pubblicazione, bensì che altri soggetti assumano l'iniziativa di fare richiesta per pubblicare il lodo. L'Istituzione appare pertanto fungere da tramite tra chi assume l'iniziativa di rendere il lodo in forma anonima ai fini della pubblicazione e le parti del caso concreto, alle quali viene assegnato termine per esprimere il proprio dissenso alla pubblicazione che, diversamente, avverrà.

Il Regolamento del DIS (art. 42) prevede che il lodo possa essere pubblicato solo con il consenso delle parti e del DIS stesso, e che ciò possa comunque avvenire solo in forma anonima. La norma in esame precisa che la forma anonima riguarda il

<sup>44</sup> Turner, P., Mohatashami, R., *op. cit.*, § 9.29, dove gli autori considerano che il valore aggiunto che la riservatezza rappresenta per le parti in arbitrato non verrebbe scalfito ove i lodi venissero pubblicati in forma anonima, e ciò a bilanciamento di un più ampio interesse della comunità arbitrale internazionale.

nome delle parti, dei loro difensori e degli arbitri, nonché qualunque altra informazione relativa al procedimento arbitrale. Inoltre, il Regolamento (art. 43.2) precisa che il DIS può pubblicare informazioni relative ai procedimenti a fini statistici, solo a condizione che ciò avvenga in forma anonima.

I regolamenti SCC e VIAC non contengono disposizioni in relazione alla pubblicazione dei lodi.

Il Regolamento UNCITRAL del 2010, quanto alla disciplina circa la pubblicazione del lodo (art. 34.5), conferma l'impostazione tracciata nel 1976, prevedendo che possa avvenire solo con il consenso di tutte le parti<sup>45</sup>.

#### 4. Conclusioni

Il nuovo primo comma dell'art. 8 del Regolamento CAM risponde all'esigenza di chiarezza circa l'esistenza e la portata di un obbligo di riservatezza in arbitrato, alla luce di un vuoto legislativo nazionale e di discordanti orientamenti della giurisprudenza internazionale. La CAM chiarisce oggi il dovere di riservatezza per le parti, così esplicitando una delle caratteristiche tradizionalmente riferite all'arbitrato, derivante dalla natura privatistica della convenzionale arbitrale. Le parti, se pure scelgono l'arbitrato nell'aspettativa di accedere a una forma riservata di giustizia privata, dovranno considerare quale interesse rivesta la riservatezza in arbitrato per il caso concreto e, conseguentemente, valutare se derogare alla portata dell'obbligazione di riservatezza prevista dall'art. 8.1.

D'altro canto, con il nuovo Regolamento la CAM si fa carico di contribuire alla diffusione e alla crescita della cultura dell'arbitrato prevedendo, con l'art. 8.2, che i lodi arbitrali siano pubblicati in forma anonima, salva l'indicazione contraria di anche una sola delle parti. La forma anonima della pubblicazione fa convergere la portata del dovere di riservatezza del primo comma con le esigenze di conoscenza e confronto che premono

---

<sup>45</sup> La precedente edizione del Regolamento UNCITRAL (art. 32.5) si limitava a prevedere che la pubblicazione del lodo potesse avvenire solo con il consenso di entrambe le parti, mentre l'attuale versione svincola la previsione da uno schema binario ("all" anziché "both parties").

per lo sviluppo dell'istituto arbitrale. A prescindere dal valore di precedente vincolante o persuasivo che i lodi arbitrali rivestono, la pubblicazione non potrà che accrescere l'efficacia dell'intero sistema, dando conoscibilità all'esterno di temi, problematiche e - quanto agli arbitri - protagonisti dell'arbitrato. L'Istituzione si propone quindi un intento costruttivo che, per dirsi efficace, dovrà poter contare su di un aggiornamento costante dei lodi pubblicati, tale da renderlo effettivamente perseguibile. Si auspica, infine, che la disponibilità dei lodi pubblicati sia accessibile al mercato dal punto di vista economico, per risultare fruibile a coloro che si avvicinano alla materia, anziché rappresentare uno strumento d'*élite*, e ciò anche a sostegno della competitività delle piccole e medie imprese.